

IN BREVE n. 015-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PENSIERINO DEL GIORNO

La finanza pubblica deve essere sana;
il debito pubblico deve essere ridotto;
l'arroganza dell'amministrazione deve essere combattuta e controllata;
la popolazione deve ancora imparare a lavorare invece di vivere di sussidi pubblici;
l'aiuto ai Paesi stranieri deve essere diminuito per evitare il fallimento di Roma.

Marco Tullio Cicerone 55 a.c.

Tranquilli la crisi dura da 2067 anni.

dott. Angelo Bianco

PARADOSSI pensieri di Stefano Biasioli

Crescitalia, dove sei?

Dal 2008 al 2011 sono stati persi 438.000 posti di lavoro (gli occupati sono scesi da 23.4 a 22.9 milioni), con un massacro del lavoro giovanile (-1.0530.000 lavoratori).

Crediamo veramente che "il nuovo articolo 18" (tanto voluto dal tandem Monti-Fornero) faccia aumentare i posti di lavoro, con nuovi investimenti stranieri?

Fisco italiano e i soliti tartassati

In un Paese normale (come l'Italia non è), le tasse dovrebbero essere gradualità e progressive. Ma, qui da noi, non c'è gradualità fiscale sopra i 150.000 euro/anno.

In Italia, le tasse sono a carico dei soliti noti, soprattutto di tutti i pensionati e di tutti i dipendenti pubblici, i cui redditi non sfuggono al fisco, perché tassati alla fonte, senza evasione.

Eppure, i dipendenti pubblici -tutti- sono oggi, anche da questo governo, oggetto di scherno:..."non lavorano...almeno tassiamoli...!".

Tracciabilità soldi - Cittadini e partiti

I cittadini italiani, grazie al governo Monti, sono controllati fino ai mille euro. I partiti italiani non sono controllati per nulla. Tanto è vero che dilapidano, tutti, decine di milioni di euro all'anno, senza controlli "veri".

Ma anche questi sono soldi "nostri", ossia dei pochi cittadini che le tasse le pagano, tutte, fino all'ultimo euro....

IMU

Il disordine nell'IMU, balzello molto odiato dagli Italiani e con dubbi di anticostituzionalità in alcune sue parti, semina solo contenzioso.

Stangata per tutte le tipologie di immobili, grazia però le fondazioni bancarie.....tartassa invece i

pensionati che vivono nelle case di riposo che dovranno pagarla come seconda casa.

In una nota del Cnai (Coordinamento nazionale associazioni imprenditori) pubblicata su Italia Oggi si legge: “Ai pensionati, e non solo quelli nelle case di riposo, percipienti di pensioni indegne, si fa pagare una imposta ingiusta, degradandoli non solo economicamente, ma cosa assai peggiore come uomini”.

Vedi anche BREVIA 14/2012

LAVORATRICE MADRE - INTERDIZIONE ANTICIPATA PER GRAVI COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA O PER FORME MORBOSE PREESISTENTI

L'Inps col messaggio 5 aprile 2012 numero 6141 rende noto che, dal 1° aprile 2012, i provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose (art. 17, co. 2, lett. a), D.Lgs. 151/2001) sono rilasciati dalla ASL e non più dalle Direzioni territoriali de lavoro (già DPL), così come previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge n. 5/2012.

GESTIONE SEPARATA INPS - CONGEDO MATERNITA'/PATERNITA' PER VIA TELEMATICA

A decorrere dal 1° aprile 2012, tutte le domande di congedo di maternità/paternità e parentale per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dovranno essere inoltrate attraverso uno dei tre seguenti canali: Web, Patronato, Contact-Center.

E' concesso un periodo transitorio fino al 30 aprile 2012 durante il quale le richieste inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 53 del 6.04.2012 (documento 073)

INDENNITA' DI MATERNITA' - NUOVA MODULISTICA

L'Inps comunica la nuova modulistica e le relative istruzioni per la richiesta dell'indennità di maternità che spetta alla lavoratrice madre/al padre lavoratore del settore privato SR01.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Richiesta indennità di maternità/paternità - modulo e istruzioni SR01 (documento 074)

DEFINIZIONE DI ATTO MEDICO - DOVERE DEL MEDICO

In mancanza di una formulazione di che cosa fosse l'atto medico, per molto tempo fu adottata la definizione espressa nella sentenza 3403/1996 della IV sezione penale della Cassazione e precisamente:

“L'attività medica consiste nella formulazione di diagnosi, nella indicazione di prognosi in relazione a malattie o disfunzioni del corpo o della mente, in atto o prevedibili, nonché nella

prescrizione di terapie e pratiche di prevenzione, con eventuale prescrizione di farmaci, nella manipolazione del corpo umano, sempre a scopo curativo o preventivo, nella prescrizione o applicazione di protesi o nella utilizzazione di qualsiasi altro diverso strumento curativo e preventivo, idoneo ad attivare o ad arrestare processi evolutivi o involutivi fisici e psichici “.

In occasione dell'incontro a Monaco del 21-22 ottobre 2005, il Consiglio UEMS ha in seguito adottato una definizione europea dell'Atto Medico.

Questa definizione è poi stata emendata dal Consiglio UEMS durante l'incontro a Budapest del 3-4 novembre 2006 come segue:



“L’atto medico comprende tutte le azioni professionali, vale a dire le attività scientifiche, didattiche, formative ed educative, cliniche, medico-tecniche, che si eseguono per promuovere la salute ed il buon funzionamento, prevenire le malattie, fornire assistenza diagnostica o terapeutica e riabilitativa ai pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro del rispetto dei valori etici e deontologici.

Deve essere sempre eseguito da un medico registrato (cioè abilitato e iscritto all’Ordine dei Medici) o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione”.

Dovere del medico (articolo 3 del Codice deontologico) è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

La salute è intesa nell’accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona

Giuramento Professionale

Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro:

- di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;
- di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;
- di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente;
- di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;
- di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza e osservando le norme deontologiche che regolano l’esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione;
- di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale e alle mie doti morali;
- di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della categoria;
- di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;

- di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica;
- di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità competente;
- di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto;
- di astenermi dall' "accanimento" diagnostico e terapeutico;
- di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato.

LAVORATRICI e 243/2004

In base alla legge 243/2004 art.1 comma 9 le lavoratrici con almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi, optando per il metodo contributivo nel calcolo della pensione, possono chiedere di andare in pensione maturando i requisiti entro il 31 dicembre 2015.

In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Le riforma Monti-Fornero non cancella la norma (art.24 c.14 legge 214/2011: le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004 numero 243 e successive modificazioni e integrazioni).

L'Inps ora nella circolare 37 del 14 marzo 2012 contenente disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex Inpdap precisa che il requisito anagrafico dovrà essere adeguato alle speranze di vita a partire dal 2013 e che il trattamento deve decorrere entro il 31 dicembre 2015 ovvero con l'applicazione delle finestre mobili il diritto deve essere raggiunto e fatto valere per le lavoratrici dipendenti 12 mesi prima ovvero entro il novembre 2014. Ma un dubbio: la finestra non è solo un differimento temporale economico? e come tale può alterare lo stato giuridico conseguito di "pensionato"?

Ed ecco la logica domanda: la legge cosa dice?

Per circolare Inps 37 vedi documento allegato 059 in Brevia 11
Vedi anche circolare Inps 35 (documento allegato 058 in Brevia 11)

PUBBLICO DIPENDENTE - IMPUGNABILI LE SANZIONI DISCIPLINARI

Con l'interpello n. 11 del 10 aprile 2012 il Ministero del Lavoro chiarisce che le sanzioni disciplinari irrogate ai pubblici dipendenti sono impugnabili sia mediante il tentativo di conciliazione (artt. 410 e 411 c.p.c), sia con procedure arbitrali (artt. 412 e 412 quater c.p.c.).

IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n. 11 del 10.04.2012
(documento 075)

SPECIALIZZANDI - DECRETO IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.

E' in attesa di pubblicazione sulla G.U. il decreto ministeriale 10 aprile 2012 per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Numeri pubblicati su Italia Oggi:

- 5 mila i laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2011/12 con assegnazione dei contratti di formazione specialistica
- 55 le specializzazioni mediche
- 1069 le università interessate
- 22 i posti riservati ai medici militari
- 5 luglio 2012 data di inizio delle attività didattiche
- 8 mila unità il fabbisogno stimato dalle Regioni
- un successivo provvedimento potrà attivare contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni.

NESSUNA AUTONOMIA PER LE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATIZZATE

In sede di conversione del DL 16/2012 sulle semplificazioni in materia tributaria sarebbe previsto l'inserimento dell'obbligo da parte degli enti di previdenza privati di rispettare le regole della finanza pubblica in quanto inseriti nell'elenco Istat: soggetti dunque ai provvedimenti in vigore per le amministrazioni pubbliche e non più del tutto autonomi, in quanto sottoposti alle regole per la stabilità pubblica.

Secondo i falchi la manovra è in "odore di soldi", secondo le colombe sarebbe "per preservare i patrimoni delle Casse".

IMU - I CODICI DEL PAGAMENTO CON F24 LIGHT PER LA 1° RATA

Con la risoluzione 35E l'Agenzia delle entrate dà istruzioni per il pagamento della 1° rata IMU mediante modulo F24.

SCHEMA DI CALCOLO:

Rendita catastale

moltiplicata per

1,05

moltiplicata per

160 (abitazioni, box pertinenziali)

applicazione dell'aliquota impositiva

4 /1000 prima casa

e 7,6/1000 seconda casa e pertinenze oltre la prima

detraendo

200 euro per la prima casa

50 euro per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni che abbia residenza e dimora nell'abitazione principale

rapportando

alla percentuale di possesso dell'immobile

calcolo per la 1° rata da pagare entro lunedì 18 giugno

50%

Riportiamo la tabella dello Schema di calcolo con alcune rettifiche su quella riportata in Brevia 14 con refusi di stampa

Per l'**abitazione principale** e la pertinenza la rata di giugno dovrà essere versata con il **codice 3912**.

Per gli **altri fabbricati e le pertinenze oltre la prima** la rata dovrà essere versata **50% al Comune col codice 3918 e 50% allo Stato col codice 3919**.

In particolare, l'Agenzia delle entrate con provvedimento 12 aprile 2012 n. 53909/2012 ha chiarito che il versamento dell'imposta municipale propria nonché dei relativi interessi e sanzioni vanno eseguito esclusivamente con il modello F24.

I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

Viene fatto inoltre presente che il vecchio modello cartaceo F24 ordinario che fa ancora riferimento all'ICI potrà essere ancora utilizzato sino al 31 maggio 2013 indicando il nuovo tributo IMU nella sezione ICI e altri tributi locali.

Il nuovo modello F24 è disponibile, in versione cartacea presso banche, Poste e agenti della riscossione, mentre in formato elettronico è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate con il nuovo modello "F24 Accise".

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione n. 35 del 12.04.2012
(documento 076)**

DALLA CASSAZIONE e TAR

Destinazione d'uso immobili

Illegittime le trasformazioni senza il permesso di costruire necessario quando si altera la destinazione d'uso dell'immobile.

Tar Lazio sezione prima quater sentenza 2832/20112

Telefonate durante il turno di lavoro - legittimo il licenziamento

È legittimo il licenziamento del lavoratore che durante il turno usa il telefono per due ore, così come provato dai tabulati telefonici. Il divieto previsto dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori di installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, riferendosi alle sole installazioni poste in essere dal datore di lavoro, non preclude a quest'ultimo, al fine di dimostrare l'illecito posto in essere da propri dipendenti, di utilizzare le risultanze di registrazioni operate fuori dall'azienda o i suddetti tabulati telefonici acquisiti da un soggetto terzo per esclusive finalità difensive (Cass. sentenza 04 aprile 2012, n. 5371).

Corte di Cassazione - sentenza numero 5371 del 4 aprile 2012

Malattia e giorni festivi

Se alla conclusione del periodo di malattia seguono giorni festivi gli stessi non debbono essere conteggiati nel periodo di comporto pena l'illegittimità del licenziamento.

Corte di Cassazione - sentenza numero 1885 del 9 febbraio 2012

PENSIONI DI REVERSIBILITA' - ASSEGNO RIDOTTO IN BASE A ETA' E DURATA DEL MATRIMONIO

L'Inps col messaggio 6304/12 fornisce l'aggiornamento delle procedure di calcolo delle pensioni di reversibilità in rispetto delle nuove norme introdotte con la legge 111/2011 che in particolare prevedono il taglio dell'assegno di reversibilità per coloro che hanno contratto matrimonio da meno

di 10 anni con un consorte sopra i 70 anni e più anziano di 20 anni. Le suddette pensioni vengono tagliate del 10% per ogni anno che manca al raggiungimento dei dieci anni di matrimonio

Nessun taglio è previsto in caso di presenza di figli minori, studenti o inabili.

Le percentuali che vengono decurtate sono quelle previste dalla normativa: al decesso del lavoratore o pensionato, il solo coniuge riceve il 60% della pensione prevista per il deceduto; riceve il 70% un figlio solo; l'80% il coniuge con un figlio o due figli senza coniuge; il 100% il coniuge e due o più figli o tre o più figli; il 15% ogni altro familiare avente diritto.

Le decurtazioni hanno effetto dal 1 gennaio 2012.